

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 141/17/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in questione si impugna la "comunicazione di avvia del la procedura di Fermo Amministrativo" di beni mobili registrati datato 11/1/2009 n. 014855 - effettuato in data 8/6/2010. Mancato pagamento del carico scaduto 6.753,50 euro; Cartelle non pagate sono tre:

1) Addizionale Reg. euro 4.477,95; -2) Contributi Commerc. 1.184,79 euro; 3) Contributi previdenziali euro 1.090,76.

In ricorso si evidenzia che le dette cartelle sono intestate a Gi. Fe., in qualità di "erede" dell'intestatario principale Gi. Ce. deceduto in data 15/1/2006; eredità con "beneficio d'inventario (l'inventario di eredità è stato redatto in data 12 giugno 2006).

L'Agente della riscossione ha artatamente omesso di indicare nel fermo amministrativo, che tutte le cartelle sono intestate alla ricorrente, in qualità di erede dell'intestatario principale Gi. Ce. Non c'è dubbio che gli effetti del beneficio d'inventario consistono proprio nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, che oggi l'Agente della riscossione vorrebbe colpire, e pacifico appare nel caso di specie, che l'erede Gi. Fe. non è tenuta a pagare i debiti ereditari ex art. 490 c.c., oltre il valore dei beni pervenuti, tra l'altro assolutamente insufficienti a soddisfare l'ammontare dei debiti. Gli Enti impositori INPS Milano Fiori Amministrazione finanziaria, non si sono insinuati nella procedura di liquidazione promossa a mezzo a Mezzo del Notaio Dr. Giorgio Grignani di Melegnano, allo stato ancora pendente, nonostante il regolare invito a mezzo racc. del 4/8/2006, ma hanno preferito, in maniera del tutto illegittima andare a colpire un bene personale dell'erede Fe. Gi..

Si osserva altresì che non solo l'iscrizione dei tributi a ruolo è avvenuta successivamente al decesso del Sig. Ce. Gi., ma è avvenuta nel 2007, quando sia l'INPS che l'Amministrazione finanziaria erano altresì a conoscenza sia dell'accettazione con beneficio di inventario degli eredi e soprattutto dell'apertura della procedura di liquidazione ex art. 498 e ss del codice civile.

L'atto in parola è carente di motivazione in quanto si limita a preannunciare un provvedimento così gravoso con una semplice lettera prestampata, comunicata 18 mesi prima, che non fornisce indicazioni precise sulla natura del debito e sulla modalità di calcolo del quantum della pretesa debitoria.

In accoglimento del ricorso si chiede di ordinare la cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo. Con vittoria di spese e diritti e onorari.

D'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano, costituita in data 29 Novembre 2011 evidenzia: Carenza di legittimazione passiva in capo all'Ufficio circa la asserita inesistenza della notifica del provvedimento di fermo nonché alla invocata insufficienza e/o carenza della relativa motivazione, si eccepisce la totale carenza di legittimazione sul punto posto che il soggetto esclusivamente competente per gli atti de quibus è l'Agente della riscossione.

Le doglianze di parte circa la asserita illegittimità della disposizione cautelativa adottata si identificano, come detto, col rilievo inerente la notifica del provvedimento di fermo, nonché con l'intervenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con conseguente non debenza delle somme iscritte a ruolo da parte dell'erede. Si chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio e rigettare nel merito il ricorso proposto. Condannare controparte alle spese di giudizio.

Equitalia Nord Spa, costituitasi in data 3 gennaio 2012, evidenzia che: Il ricorso é inammissibile in quanto: a) innanzitutto non é vero che la ricorrente non abbia avuto notizia del provvedimento di fermo anche successivamente all'iscrizione dello stesso; b) In ogni Caso le cartelle risultano regolarmente notificate, sul punto non vi é alcuna contestazione e pertanto sono divenute definitive é inoppugnabili. Difetto di giurisdizioni per quanto riguarda i contributi con petente é il Giudice del lavoro.

Sulla accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario: Tale censura doveva essere sollevata nei confronti della notifica delle cartelle che, passate in giudicato, non possono più essere oggetto di contestazione se non per eventuali fatti sopravvenuti.

Comunque tale censura, vede la totale carenza di legittimazione dello odierno esponente.

Si sottolinea che la logica di tale assunto é la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione il quale non ha alcun nate re discrezionale né alcun elemento valutativo per entrare nel merito della pretesa dell'Ente impositore e per sospendere la procedura esecutiva richiestagli a seguito della formazione del ruolo.

Si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile; Dichiarare il proprio difetto di giurisdizione per la parte del credito costituita da crediti previdenziali; Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Nord Spa per le questioni di "merito"; Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di giudizio.

L'I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale Milano, costituitosi in data 25 Novembre 20119 evidenziando che con riferimento alle cartelle con le quali l'INPS ha ingiunto il pagamento della contribuzione alla gestione commercianti, l'Istituto non può che eccepire, per le ragioni già esposte, in via principale il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, in subordine la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'azione giudiziale per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24 del D.Lg. 46/99.

In via principale, dichiarare il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria. Con salvezza di spese di giudizio.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore della ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso nonché alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che questa CTP con Ordinanza n. 318/17/11 dell'8/11/119 in accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente, ha sospeso la esecutività del "fermo amministrativo" impugnato.

Ciò considerato, dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti, emerge che il ricorso risulta fondato.

Rilevato che nel caso di specie, il ricorso é proposto avverso l'iscrizione del provvedimento di "fermo amministrativo" effettuato in data 8/6/2010 da Equitalia Esatri Spa, sul bene mobile registrate - (auto-targata DN –omissis--) di proprietà della ricorrente – Gi. Fe..

Considerato altresì che le cartelle di pagamento sottostanti, notificate in data 12/2/08, e 23/2/08, alla ricorrente nella sua qualità di "Erede" dell'intestatario principale Gi. Ce. deceduto: in data 15 gennaio 2006.

Con atto del Notaio Giorgio Grignani - Melegnano, del 20/4/2006 numero 39138 di repertorio e registrato a Milano il 27/4/2006 n. 2758 la Gi. Fe. (figlia) accettava l'eredità con BENEFICIO DI INVENTARIO"; Inventario redatto dallo stesso Notaio con atto del 12 giugno 2006 rep. n. 39248 e registrato il 15/6/06 al n. 4049 a Milano;

Lo stesso Notaio per poter procedere alla liquidazione del patrimonio accettato con beneficio d'inventario (art. 490 c.c.), invitava i creditori e tra questi, Agenzia Milano 4 e INPS - Milano, a presentare le loro dichiarazioni di credito (raccom.te R.R. dell'8/8/2006), atteso che il valore dei beni pervenuti in eredità, sono risultati insufficienti a coprire l'ammontare dei debiti.

Preso atto che l'art. 490 del c.c. dispone che: "L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede"; e il secondo comma recita;" L'erede non é tenuto al pagamento dei debiti ereditati....oltre al valore dei beni a lui pervenuti".

Inoltre, l'art. 86 del DPR 602/973, il cui 1° comma evidenzia:" Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50,comma 1, il concessionaria può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri..".

Nel caso di specie, il fermo amministrativo é illegittimo, in quanto è stato disposto su un "bene mobile" di non proprietà del debitore. Per quanto detto si accoglie il ricorso. La presente decisione é assorbente di tutte le altre richieste formulate dalle parti in causa.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lg. 546/92 si condanna l'Equitalia e l'Agenzia delle entrate alla rifusione, pro quota del 50% ciascuno, delle spese di giudizio liquidate in euro 1.120,00 di cui euro 120,00, c.u..

P.Q.M.

La commissione accoglie il ricorso e condanna Equitalia e l'Agenzia delle Entrate alla rifusione, pro quota del 50% ciascuno, le spese di giudizio liquidate in giuro 1.120,00 di cui 120,00 per c.u.